



**Associazione di volontariato “AVIS Comunale di Forlì” Onlus
con sede in Forlì, via Giacomo della Torre 7**

AVVISO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PALAZZINA AVIS VIA GIACOMO DELLA TORRE 7 FORLÌ

In pubblicazione dal 06/03/2019 al 21/03/2019 sul "Profilo del committente" del Comune di Forlì" e sul sito web dell'AVIS comunale di Forlì.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI: ORE 12.30 DEL 21/03/2019.

Con il presente avviso **l'AVIS comunale di Forlì (di seguito AVIS) in qualità di stazione appaltante**, in esecuzione dell'atto del sottoscritto Presidente il giorno 04/03/2019 rende noto che intende procedere all'affidamento di cui all'oggetto mediante l'espletamento di una successiva procedura negoziata ai sensi e per effetto dell'art. 36, c. 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.c) del D.lgs n. 50/2016, non costituisce obbligo per AVIS a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente indagine di mercato.

1. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO - LAVORAZIONI

1.1 Breve descrizione delle lavorazioni: il lavoro consiste nel restauro e risanamento conservativo della palazzina e riqualificazione dell'area esterna.

Elenco sommario non esaustivo: rifacimento manto copertura sua impermeabilizzazione, realizzazione coibentazione verticale ed orizzontale, chiusura vani nicchie radiatori e vani cassonetti tapparelle, realizzazione nuovo vespaio areato piano rialzato, realizzazione nuova pavimentazione piano rialzato, realizzazione nuova pavimentazione e rivestimento bagni piano rialzato e primo, realizzazione nuovi servizi igienici piano rialzato compreso idoneo servizio disabili, realizzazione rialzi parapetti e davanzali, rifacimento controsoffitti piano rialzato e primo, realizzazione nuovo impianto elettrico interno ed esterno, rifacimento nuovo impianto climatizzazione estivo ed invernale, realizzazione nuovo impianto trattamento aria sala riunioni piano rialzato, realizzazione nuovi infissi esterni piano rialzato e primo, realizzazione nuovi infissi interni piano rialzato e primo, manutenzione infissi lignei interni piano rialzato e primo, realizzazione nuovi infissi con porta automatizzata ed ombreggiature zona ingresso, realizzazione nuovo marciapiede pensile compreso nuove scale esterne e nuova rampa pedonale, realizzazione di nuovo marciapiede piano giardino, rifacimento rampa carrabile esterna compreso rampe laterali muretti e parapetti, realizzazione nuovi infissi con porta automatizzata ed ombreggiature zona ingresso, realizzazione nuovo marciapiede pensile compreso nuove scale esterne e nuova rampa pedonale, rifacimento pavimentazione ed intonaci seminterrato, realizzazione nuova uscita di sicurezza sala riunioni, spostamento di bucatina piano rialzato, realizzazione di nuove partizioni interne piano rialzato, manutenzione pavimentazioni lapidee, manutenzione scala interna lapidea, rifacimento rete fognaria completa, rifacimento area giardino compreso sostituzione due alberi zona ingresso, rifacimento zona sosta auto compreso cordonature piazzole sosta, rifacimento pavimentazione esterna zona ingresso pedonale allargamento accesso carrabile con nuovo cancello automatizzato, realizzazione nuovo armadio allaccio finitura elettrica, rifacimento e sistemazione marciapiede esterno per allagamento passo carraio, rifacimento muretto esterno di recinzione e manutenzione cancellate.

Il contratto è stipulato “a CORPO”, ai sensi del combinato disposto l'articolo 3, comma 1, lettera dddd) dell'art. 59 c. 5 bis del Codice dei contratti, nonchè ai sensi dell'articolo 43 comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Il tempo utile per la realizzazione dell'intervento è stabilito nei documenti contrattuali in **giorni 180 (centottanta)** decorrenti dal verbale di consegna lavori.

1.2 L'importo complessivo del progetto è di € **632.624,29** (per informazioni su progetto esecutivo contattare: Arch. Marino Biserni - Tel. 333/8893953).

Lavori a corpo	€ 593.739,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 38.885,13
Totale	€ 632.624,29

1.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

LAVORAZIONE	CAT.	IMPORTO Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara				
				Preval. o scorpor	Qualific obblig. (si/no)	Subappaltabile (si/no)	Avv alim ento	
Edifici civili e industriali	OG1	372.082,29	58,82	Preval	SI	Si in parte	Nel limite complessivo del 30% massimo dell'importo di contratto	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi.	OS30	91.930,77	14,53	Scorpor	SI (SIOS >10%)	In parte	Nel limite complessivo del 30% delle opere relative alla stessa categoria OS30 che non verrà computato nel limite di cui all'art. 105 c. 5. del Codice	NO
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	85.016,00	13,44	Scorpor	NO	In tutto e in parte	Nel limite complessivo del 30% massimo dell'importo di contratto.	SI
Impianti termici e di condizionamento	OS28	83.595,23	13,21	Scorpor	SI (No SIOS)	In tutto e in parte	Nel limite complessivo del 30% massimo dell'importo di contratto.	SI
Totale lavori (compresi oneri per la sicurezza)		632.624,29	100					

Per l'esecuzione delle opere di cui alle categorie scorporabili **OS28** "Impianti termici e di condizionamento" e **OS30** "Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi", è necessaria la relativa abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii. e pertanto, le medesime possono essere effettuate direttamente dall'aggiudicatario se in possesso di tale abilitazione, o affidate in subappalto ad imprese abilitate e nei limiti previste dalla legge.

Nell'importo della **categoria prevalente OG1** sono presenti lavorazioni che non rilevano ai fini della qualificazione (in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori o di importo inferiore a 150.000,00 euro). Tali lavorazioni rientrano nelle seguente categoria i cui importi sono meglio specificati nella tabella di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto: **OS3**.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/06.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	CRITERI	Ponderazione attribuita ai criteri di valutazione
A	Offerta tecnica	75
B	Offerta economica	25
	TOTALE PUNTI	100

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE).

3.1 Requisiti di idoneità professionale

- **iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio** ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).

3.2 Requisiti di qualificazione

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria PREVALENTE OG1:

L'operatore economico, singolo o associato dovrà essere in possesso dell'**attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria **OG1**** e con **classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

In relazione alla categoria in argomento è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

b) CATEGORIA SCORPORABILI

Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 (SIOS>10%), si precisa quanto segue.

Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

L'operatore economico, singolo o associato può provare il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile **OS30**:

- tramite **possesso di attestazione SOA (nella categoria OS30 o OG11)**, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. b) della legge 80/2014, dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella predetta categoria;

- **oppure, in alternativa, tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett.) a del predetto art. 90 si intendono quelli appartenenti alle categorie **OS30**.

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria **OS30**, dovrà obbligatoriamente indicare di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**) nel

limite del 30%. Pertanto, stante il limite al subappalto del 30% dell'importo della categoria stessa, l'operatore economico, singolo o associato dovrà **comunque possedere il 70% di qualificazione della categoria stessa.**

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1 del DPR 207/2010, applicabile alla presente procedura, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'operatore economico, singolo o associato dovranno devonono da questi essere possedute con riferimento alla categoria prevalente.

Per tali lavorazioni, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.**

Relativamente alla categoria scorporabile OS6 a qualificazione non obbligatoria, si precisa quanto segue:

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) del D.L. 47/2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, i **lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS6, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguiti dall'operatore economico, singolo o associato anche se non in possesso della relativa qualificazione.**

In tal caso, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG1).

Naturalmente è anche possibile qualificarsi:

- **mediante adeguata attestazione SOA nelle Cat. OS6;**
- **oppure, in alternativa, tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett. a) del predetto art. 90 si intendono quelli appartenenti alle categorie OS6).

In relazione alla categoria in argomento è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28 si precisa quanto segue.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS28 essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS28 può essere provato:

- tramite **possesso di attestazione SOA (nella categoria OS28 o OG11)**, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. b) della legge 80/2014, dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella predetta categoria;
- **oppure, in alternativa, tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett. a) del predetto art. 90 si intendono quelli appartenenti alle categorie OS28).

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte la qualificazione, dovrà obbligatoriamente indicare di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**), vale a dire ad operatori economici in possesso:

- **di attestazione SOA (nella categoria OS28 o OG11)**, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. b) della legge 80/2014, dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione nella predetta categoria;
- **oppure, in alternativa, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett. a) del predetto art. 90 si intendo quelli appartenenti alle categorie OS28).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1 del DPR 207/2010, applicabile alla presente procedura, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'offerente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In relazione ad essa è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

3.3 Prescrizioni stabilite per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

3.3.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 3.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;**
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

3.3.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al **precedente punto 3.2** ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di R.T.I. orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

3.3.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

3.3.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

3.3.5 Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **3.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

4. MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO

Gli operatori economici interessati, devono predisporre la propria candidatura, mediante compilazione del **“Modulo 1 - Richiesta di Invito”**, allegato al presente avviso, che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre **le ore 12.30 del giorno 21/03/2019 tramite PEC** (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: **avisforli.comunale@pec.it**.

Non è obbligatoria l'apposizione di firma elettronica digitale sul modulo essendo sufficiente la trasmissione del medesimo previamente scansionato con firma autografa (corredato in quest'ultimo caso di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore).

In caso di R.T.I è possibile effettuare un unico invio dalla PEC della Mandataria.

Il **“Modulo 1 - Richiesta di Invito”**, in caso di costituendo R.T.I, dovrà essere compilato e sottoscritto **disgiuntamente** da persona avente titolo per conto rispettivamente della Mandataria e della/le Mandante/i.

In tal caso nella compilazione delle informazioni da riportare nel **“Modulo 1 - Richiesta di Invito”**,

riguardanti il possesso dei requisiti speciali che seguono, ciascun componente l'R.T.I produrrà il dato di rispettiva competenza fermo restando il raggiungimento del requisito complessivo richiesto dal parte del R.T.I.

Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio.

In relazione al “**Modulo 1 - Richiesta di Invito**” si specifica che l’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la dichiarazione/documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare requisiti/condizioni preesistenti alla scadenza del termine per presentare la “richiesta di invito” e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al predetto termine.

Ai fini della sanatoria l'AVIS assegnerà al concorrente **un termine di 10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'AVIS può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **cinque giorni** a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'AVIS procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'AVIS invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate.

5. QUESITI E INFORMAZIONI

Le risposte a eventuali quesiti pervenuti, da inviare esclusivamente alla PEC: avisforli.comunale@pec.it (con il seguente oggetto: **Quesiti - Avviso indagine di mercato "Palazzina Avis"**), che assumano carattere sostanziale rispetto la procedura in corso, **saranno pubblicate sul sito web dell'AVIS comunale di Forlì all'indirizzo www.avisforli.it**.

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare i seguenti numeri di telefono: Arch. Marino Biserni - Tel. 333/8893953.

6. INFORMAZIONI SULLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

In merito all'eventuale successiva procedura negoziata si precisa che:

- nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Richieste di Invito” regolari da parte di un numero inferiore a 15 (QUINDICI) operatori economici, l'eventuale successiva procedura negoziata sarà avviata coinvolgendo unicamente gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra descritti;

- nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Richieste di Invito” regolari da parte di un numero superiore a 15 (QUINDICI) operatori economici, l'eventuale successiva procedura negoziata sarà avviata coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra descritti.

- gli operatori economici invitati dovranno obbligatoriamente svolgere il sopralluogo presso il sito dove devono svolgersi i lavori nei termini e con la modalità che saranno descritte nella lettera di invito.

- agli operatori economici invitati alla procedura di gara sarà richiesta in sede di offerta della garanzia di cui all'art. 93 del D.lgs n. 50/2016; l'affidatario sarà obbligato a costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Malaguti.

Allegato 1: Modulo- RICHIESTA DI INVITO

Forlì, 4 Marzo 2019

Firma
Il Presidente di Avis
Sig. Valdemaro Flamini